



COMUNE DI MARUGGIO

Provincia di Taranto

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 17.12.2024

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.
- Art. 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta.
- Art. 3 – Soggetto passivo.
- Art. 4 – Esenzioni.
- Art. 5 – Misura dell'imposta.
- Art. 6 – Versamento dell'imposta.
- Art. 7 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
- Art. 8 – Interventi da finanziare.
- Art. 9 – Verifiche e controlli.
- Art. 10 – Sanzioni.
- Art. 11 – Riscossione coattiva.
- Art. 12 – Rimborsi.
- Art. 13 – Contenzioso.
- Art. 14 – Funzionario responsabile.
- Art. 15 – Disposizioni finali e transitorie.

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 2 – ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. lgs n. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° Aprile 2025, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000 e dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di cui alla legge regionale in materia di turismo, ivi compresi gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4, comma 5 - ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ubicate nel territorio del Comune di Maruggio, fino ad un massimo di Sette pernottamenti consecutivi.

ARTICOLO 3 – SOGGETTO PASSIVO

1. Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che, non residenti nel Comune di Maruggio, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.

ARTICOLO 4 – ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori entro il dodicesimo anno di età;
 - b) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea documentazione, ed i loro accompagnatori (per un massimo di numero due);
 - c) coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
 - d) gli appartenenti alle Forze Armate, alla Polizia Statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottino per esigenze di servizio, limitatamente al periodo di svolgimento del servizio nel territorio comunale;
 - e) i residenti del Comune di Maruggio.
2. L'applicazione di tutte le esenzioni sopra elencate è subordinata all'esibizione al gestore di apposita autocertificazione resa ai sensi di legge o certificazione sanitaria attestante la presenza dei requisiti che danno diritto all'esenzione.

ARTICOLO 5 – MISURA DELL'IMPOSTA

- 1- La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
- 1-bis. La misura e gli adeguamenti tariffari dell'imposta sono demandati alla competenza della Giunta comunale. In caso di mancata approvazione entro l'anno, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
- 2- L'imposta è pari a euro 5,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:
 - Alberghi 5 stelle;
 - Villaggi alberghi 5 stelle;
- 3- L'imposta è pari a euro 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:
 - Alberghi 4 stelle;
 - Residenze turistico-alberghiere 4 stelle;
 - Villaggi turistici 4 stelle;
 - Villaggi alberghi 4 stelle;

3- L'imposta è pari a euro 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:

- Villaggi turistici 3 stelle;
- Villaggi alberghi 3 stelle;
- Alberghi 3 stelle;
- Residenze turistico-alberghiere 3 stelle;
- Alberghi 2 stelle;
- Residenze turistico-alberghiere 2 stelle;
- Villaggi turistici 2 stelle;
- Alberghi 1 stella;
- Esercizi di affittacamere;
- Alloggi agrituristici;
- Bed & breakfast;
- Campeggi;
- Aree attrezzate per la sosta;
- Case appartamenti vacanze;
- Locazione turistica;
- Residenze turistiche e residence;
- Case per ferie;
- Case religiose per ospitalità;
- Ogni altra struttura turistico- ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie.

4- È esclusa l'applicazione dell'imposta per i pernottamenti nel periodo compreso tra il 1° Gennaio e il 31 Marzo e tra il 1° Ottobre e il 31 Dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 6 – VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Maruggio corrispondono, entro il termine del soggiorno o, in caso di soggiorni che superano i 30 giorni, entro il termine dei sette pernottamenti consecutivi, l'imposta al gestore della struttura stessa che provvede al relativo incasso rilasciandone quietanza.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Maruggio, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi di cui all' art. 3 del presente regolamento, della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 lett. f) del presente articolo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. I gestori di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi, distintamente per ciascuna struttura ricettiva gestita:

a) entro l'inizio dell'attività, attivare le procedure relative alla gestione dell'imposta di soggiorno messe a disposizione dal Comune;

b) informare in multilingua, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni con l'indicazione della documentazione necessaria per beneficiarne;

c) richiedere il pagamento dell'imposta e rilasciare la relativa quietanza tramite annotazione del pagamento nel documento fiscale (fattura o ricevuta) oppure emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);

d) versare/ pagare al Comune di Maruggio le somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno successivo al bimestre di riferimento, con le modalità previste dalla legge ovvero con quelle che saranno definite dall'Amministrazione;

e) presentare al Comune di Maruggio, entro il sedicesimo giorno successivo al bimestre di riferimento, mediante le procedure (informatiche) definite dall'Amministrazione, una dichiarazione con il dettaglio del numero dei pernottamenti imponibili, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, dell'imposta dovuta e degli estremi di versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa;

f) presentare, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente a norma dell'art. 4, comma 1 ter, del D. lgs n. 23/2011 e ss.mm.ii.;

g) Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile dei gestori delle strutture ricettive permane, in capo a questi, l'obbligo di presentazione, se ed in quanto normativamente dovuta, entro il termine ultimo del 20 gennaio successivo a quello di riferimento, del conto giudiziale della gestione redatto sul modello allegato al DPR n. 194/1996 (Modello 21). Il modello, in duplice originale, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare e/o legale rappresentante) della struttura ricettiva, può essere consegnato oppure trasmesso mediante raccomandata a/r. Solo per chi è dotato di firma digitale, l'invio del Modello 21, sottoscritto con firma digitale, potrà essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

3. Il gestore è altresì obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge, al fine di rendere possibili i controlli, anche tributari, da parte del Comune.

Art. 7-bis - Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare

(soggetti responsabili del pagamento dell'imposta)

1. I gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal vigente regolamento comunale all'art. 7. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all' art. 7, comma 2, lett. f) del presente regolamento, da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Resta salva la facoltà di definire, con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento, le modalità operative per l'attuazione di tali ulteriori adempimenti e per consentire le attività di controllo.

ARTICOLO 8 – INTERVENTI DA FINANZIARE

1. L'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, si impegna a finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 23/2011 e in particolare investimenti e interventi esclusivamente a favore dell'economia turistica. Si impegna, con tempi e modalità stabilite dall'Amministrazione, a coinvolgere e concertare con la Commissione Turismo e Marketing territoriale e gli operatori turistici, che saranno chiamati a dare indicazioni in forma consultiva, l'elenco annuale delle opere ed azioni turistiche finanziate con il gettito dell'imposta, di cui al successivo comma.

2. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del Bilancio di Previsione e del Rendiconto di gestione; i proventi avranno capitoli di bilancio vincolati agli impieghi (investimenti e azioni a favore del turismo di cui al precedente comma) stabiliti nel dettaglio tramite apposite delibere di Giunta Comunale.

ARTICOLO 9-VERIFICHE E CONTROLLI

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e seguenti, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Onde garantire l'attività di controllo, il Comune può:

- a) richiedere ai competenti uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti relativi ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive;
- b) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire e/o trasmettere atti e documenti;
- c) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e sottoscritti;
- d) richiedere ai gestori delle strutture ricettive di fornire qualsiasi dato o notizia, ancorché inerente all'applicazione dell'imposta.

3. I soggetti di cui ai punti precedenti devono ottemperare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

ARTICOLO 10 – SANZIONI

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 7, comma 2, lett. f) del presente regolamento, da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa del 100 al 200 % dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.lgs 471/1997. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni dell'art.1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Per ogni violazione degli ulteriori obblighi previsti dal presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs n. 267/ 2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.
4. L'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 non esonera dal pagamento dell'eventuale imposta non versata. Al fine di quantificare l'importo dovuto il Comune di Maruggio potrà svolgere tutte le attività accertative, comprese quelle di cui all'art 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametro il numero posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di riferimento.

ARTICOLO 11 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall' Ufficio preposto a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di accertamento, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 12 – RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest' ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. Nel caso di versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive a norma dell'art. 7 e dell'art. 7 - bis del vigente regolamento, in eccedenza rispetto al dovuto, il maggior importo può essere recuperato mediante compensazione con quanto dovuto alle successive scadenze, previa autorizzazione del competente Servizio.

ARTICOLO 13 – CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

ARTICOLO 14 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale;
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.

ARTICOLO 15 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Per particolare esigenze tecniche e/o organizzative, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dagli artt. 2 e 7 del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia, nonché il regolamento generale delle entrate.